

Procedura aperta ex art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici da fornire al personale di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. - CIG: 7579191246.

RISPOSTE A QUESITI POSTI DA SOCIETÀ CONCORRENTI

Quesito n. 1: Con riferimento al valore nominale dei buoni pasto di € 7,00, si richiede se il ribasso percentuale offerto andrà applicato al valore IVA 4% esclusa (valore del buono - sconto + IVA 4%) o al valore Iva 4% compresa (valore del buono – scorporo iva 4% – sconto + Iva4%).

Risposta n. 1: Si conferma che il ribasso percentuale da offrire s'intende sul valore nominale del buono pasto di € 7,00, IVA al 4% esclusa.

Quesito n. 1 bis: Confermate che in caso di applicazione del ribasso al valore del buono scorporato dell'iva (ipotesi b dell'esempio sopra) la commissione esercenti non dovrà essere inferiore, ai sensi dell'art. 144 comma 6 lettera a, al suddetto ribasso applicato al valore del buono scorporato?

Risposta n. 1 bis: Come previsto all'art. 3 del Capitolato Speciale, conformemente alle prescrizioni contenute nell'art. 144, comma 6, lettera a, del D. Lgs. n. 50/2016 (come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017), in ogni caso, il ribasso sul valore nominale del buono pasto deve essere comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti.

Quesito n. 2 - Il pagamento delle fatture emesse per il servizio in oggetto avverrà secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 che ha apportato modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento

nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180?

Risposta n. 2: Come previsto all'art. 4, comma 4, del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 modificato dal successivo d.lgs. n. 161/2014, "*Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto*". Pertanto la RSM si riserva di pattuire espressamente con l'aggiudicatario – all'atto della stipulazione – il termine di pagamento, nel rispetto di quanto normativamente previsto.

Quesito n. 3: Potete cortesemente specificare l'importo delle spese di pubblicazione?

Risposta n. 3: All'art. 23 del Disciplinare (pag. 29), è indicato l'importo di € 10.000,00, che rappresenta una presunzione verosimile ed attendibile circa l'ammontare delle spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.01.2017 n. 20). La somma di € 18.000,00, che figura al medesimo titolo nel Provvedimento dell'Amministratore Delegato n. 16 del 23/07/2018, costituisce lo stanziamento complessivo, stimato in eccesso, predisposto nel proprio bilancio di previsione da R.S.M. per far fronte ad esborsi impreveduti - causati da oscillazioni dei prezzi e/o da sopraggiunti obblighi normativi - onde evitare che quegli eventuali oneri aggiuntivi non trovino, nel corso della procedura di gara, adeguata copertura nel corrispondente capitolo di spesa. Come specificato nel medesimo Disciplinare, in esito alla corresponsione delle somme di pubblicazione, la Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese da rimborsare, nonché le modalità e i termini di pagamento.

Quesito n. 4 - Relativamente alle spese di pubblicazione Bando che dovranno essere rimborsate dall'aggiudicatario, si chiede cortesemente di specificare se siano pari a € 10.000,00, come indicato all'art. 23, pagina 29, del Disciplinare di

gara oppure pari a € 18.000,00 come indicato nel Prov. dell'Amministratore Delegato n. 16 del 23/07/2018.

Risposta n. 4: Si rinvia alla risposta fornita al quesito n. 3.

Quesito n. 5 - Si chiede cortesemente di indicare l'ammontare degli eventuali costi di segreteria sostenuti (anche se a carico della ditta aggiudicataria), escluse le spese di bollo e registrazione contratto.

Risposta n. 5: Non sono previsti costi di segreteria.

Quesito n. 6: Con la presente vi segnaliamo l'impossibilità a generare il PASSOE. Sul sito A.N.A.C. inserendo il CIG della gara viene visualizzato il seguente messaggio: "il CIG indicato non esiste o non è stato ancora definito". Vi chiediamo cortesemente di controllare la procedura al fine di poter procedere all'upload del documento.

Risposta n. 6: Risulta, ad oggi, risolto il problema tecnico che aveva provocato il segnalato disservizio.

Quesito n. 7: Vi segnaliamo altresì l'impossibilità al pagamento del CIG. Sul sito A.N.A.C. inserendo il CIG della gara viene visualizzato il seguente messaggio: "il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. E' opportuno contattare la stazione appaltante". Si chiede cortesemente di controllare la procedura del pagamento CIG attraverso l'AVCP per poter rendere disponibile il pagamento.

Risposta n. 7: Risulta, ad oggi, risolto il problema tecnico che aveva provocato il segnalato disservizio.

Quesito n. 8: In merito ai punteggi di cui alla Tabella A, presente a pagina 3 e 4 del Capitolato e, nello specifico, al primo e all'ultimo elemento di valutazione, in cui richiedete rispettivamente il numero degli esercizi convenzionati e l'Elenco dei supermercati/discount convenzionati nella città di Roma e Provincia, evidenziamo che la richiesta di tale elenco risulta in contrasto con le indicazioni fornite dall'Avcp (ora Autorità Nazionale Anticorruzione "Anac") nella sua deliberazione n. 92 del 26 ottobre 2011. Inoltre, la richiesta di indicare i locali già convenzionati, risulta, altresì,

in contrasto con quanto previsto dall'art. 144 del D.Lgs. 50/2016 comma 7 che cita "Ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa eventualmente richiesto come criterio di partecipazione o di aggiudicazione è sufficiente l'assunzione, da parte del concorrente, dell'impegno all'attivazione della rete stessa entro un congruo termine dal momento dell'aggiudicazione fissato in sede di bando. La mancata attivazione della rete richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza dell'aggiudicazione". Si chiede, pertanto, di confermare la possibilità di autocertificare in sede di offerta, in luogo dell'indicazione anagrafica, il mero numero di locali da convenzionare.

Risposta n. 8: Con riguardo alla Tabella A del Capitolato speciale, la dizione "esercizi convenzionati" è da intendersi, per tutti i criteri di valutazione, quale "impegno a convenzionarsi". Ai sensi dell'art. 4.2. del Capitolato Speciale, entro il termine di 10 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione da parte di RSM, il fornitore dovrà presentare alla U.O. Personale l'elenco di tutti gli esercizi convenzionati di cui al precedente paragrafo 4.1. In tale sede, l'aggiudicatario dovrà dimostrare l'attivazione delle convenzioni con gli esercenti - fornendo copia del contratto di convenzione stipulato (il numero e il tipo di esercizi dovranno corrispondere a quelli indicati in sede di offerta) - e lo sconto incondizionato verso gli esercenti stessi, pena la decadenza dell'aggiudicazione, in ossequio alle prescrizioni di cui all'art. 144, comma 7, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016.

Quesito n. 9: Si chiede al fine dell'attribuzione del punteggio tecnico di cui al primo elemento di valutazione della Tabella A presente a pagina 3 del Capitolato, se gli esercizi dovranno essere ubicati nel raggio di 1,5 Km rispetto alle due sedi (Via di Vigna Murata 60- Piazzale degli Archivi) o a una distanza massima di circa 2,5 Km?

Risposta n. 9: Il primo criterio di valutazione della tabella A del Capitolato riguarda testualmente "OGNI ESERCIZIO CONVENZIONATO NEL RAGGIO DI 1,5 KM RISPETTO A CIASCUNA DELLE SEDI AZIENDALI DI RSM".

Quesito n. 10: In merito alla redazione dell'Offerta Tecnica, si chiede di meglio dettagliare come la stessa debba essere strutturata. Si chiede, pertanto, di confermare se la stessa debba essere composta da: Indice di quanto inserito, una Scheda redatta sotto forma di Tabella contenente i dati richiesti nella Tabella A del Capitolato e Dichiarazione di diniego/autorizzazione accesso agli atti.

Risposta n. 10: Il contenuto della busta B “offerta tecnica” è puntualmente disciplinato al punto 16 del Disciplinare di Gara. Si conferma in ogni caso che la redazione dell’offerta tecnica debba essere composta da un indice, da una tabella contenente i dati richiesti nella tabella A del Capitolato e dalla Dichiarazione di diniego/autorizzazione accesso agli atti.

Quesito n. 11: In merito a quanto indicato nell’art. 4.1 del Capitolato di Gara, evidenziamo che il DPCM 18/11/2005 è stato abrogato dal D.P.R. 207/2010, abrogato a sua volta dal D.lgs. n. 50 del 2016, il quale comma 5 dell’art. 144 viene disciplinato dal D.M 122/2017.

Risposta n. 11: Si conferma che il riferimento all’art. 4 dell’abrogato D.P.C.M. del 18/11/2005 rappresenta un refuso. Il rinvio deve intendersi correttamente effettuato al DECRETO 7 giugno 2017, n. 122 (Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in GU Serie Generale n.186 del 10-08-2017) per l’individuazione degli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, delle caratteristiche dei buoni pasto e del contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.

Quesito n. 12: Si chiede cortesemente di confermare che la presentazione delle GIUSTIFICAZIONI IN SEDE DI GARA non sia obbligatorio.

Risposta n. 12: Si conferma che non è obbligatoria la presentazione della busta denominata “GIUSTIFICAZIONI DEL PREZZO” (art. 17 del Disciplinare), contenente le giustificazioni di cui all’Art. 97 del Codice.

Quesito n. 13: In merito alla cauzione provvisoria di cui all’art. 10, si chiede di confermare l’applicazione del nuovo schema tipo 1.1 approvato con D.M. 123/2004 - aggiornato al D.M. 31/2018 e che relativamente alla rinuncia della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile, sia sufficiente indicare quanto previsto all’art. 4 del nuovo schema tipo sopra citato e precisamente “Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ. e rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, cod.civ.” senza l’inserimento della frase “volendo e intendendo restare obbligata in solido con il

debitore” come da voi invece indicato negli atti di gara e specificando, per quanto concerne l’art. 1957, il comma 2. Inoltre, trattandosi, di gara cartacea, si chiede di confermare che il riferimento al documento informatico sottoscritto digitalmente sia un refuso.

Risposta n. 13: Come previsto dall’art. 10 del Disciplinare (pag. 11), in caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà, tra l’altro, essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 31 del 19 gennaio 2018 [.....]. Pertanto, è necessario e sufficiente riprodurre testualmente nella garanzia quanto disposto dall’art. 4 del nuovo schema tipo. Si conferma, inoltre, che rappresenta un refuso il riferimento al documento informatico sottoscritto digitalmente.

Quesito n. 14: A pagina 14 del Disciplinare è indicato che le dichiarazioni di cui al punto 15.2. e 15.3.1. possono essere rese utilizzando il DGUE e le integrazioni di cui agli Allegato 2 e 3. Evidenziamo che tra gli allegati è presente la Dichiarazione integrativa al DGUE, che le dichiarazioni di cui al punto 15.3.1. sono contenute nell’Allegato 1 e che non è presente alcun Allegato 3.

Risposta n. 14: Le dichiarazioni di cui al paragrafo 15.2. del Disciplinare potranno essere rilasciate utilizzando gli allegati modelli “DGUE” e “Integrazione DGUE”. Le dichiarazioni di cui al paragrafo 15.3.1. del Disciplinare potranno essere rilasciate utilizzando l’allegato modello “Domanda di partecipazione”. Al riguardo, si rinvia altresì alle risposte fornite ai quesiti nn. 15 e 19.

Quesito n. 15: Evidenziamo che la “Domanda di partecipazione – Allegato 1” nell’oggetto reca la dicitura PROCEDURA NEGOZIATA, si chiede di poter modificare la dicitura di cui trattasi.

Risposta n. 15: E’ in corso la pubblicazione di un nuovo Allegato 1 “Domanda di partecipazione”, integrato ed emendato dai refusi contenuti nell’allegato precedente.

Quesito n. 16: Sempre in relazione all’Allegato 1, nonché domanda di partecipazione, evidenziamo che le dichiarazioni ivi presenti divergono in parte rispetto a quanto previsto nel Disciplinare art. 15.3.1. punti da 1 a 13. A titolo esemplificativo, evidenziamo che non è presente una sezione per indicare i soggetti

di cui al comma 3 dell'art. 80 D.Lgs 50/2016. Alla luce di quanto esposto, si chiede di rettificare il modulo di cui trattasi rendendolo aderente a quanto richiesto nel Disciplinare.

Risposta n. 16: Si rinvia alla risposta fornita al quesito n. 15.

Quesito n. 17: Si chiede di confermare che sul CD rom debba essere inserito, firmato digitalmente, il DGUE e l'allegato denominato Integrazione DGUE.

Risposta n. 17: Come previsto dall'art. 15.2 del Disciplinare, si conferma che nel CD rom devono essere inseriti, firmati digitalmente, il DGUE e l'allegato denominato Integrazione DGUE.

Quesito n. 18: Con riferimento al documento DGUE si chiede conferma che, per la parte IV Criteri di Selezione, barrando la sezione "ALFA" INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE – “soddisfa tutti i criteri di selezione = risposta SI” non si debba poi compilare nessun'altra sezione della parte IV.

Risposta n. 18: Si conferma che nella parte IV del DGUE - Criteri di Selezione - l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α (ALFA) INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE – “soddisfa tutti i criteri di selezione = risposta SI”, senza compilare alcun'altra sezione della parte IV.

Quesito n. 19: Evidenziamo che nel vostro Allegato denominato Integrazione DGUE, non è stata riportata l'ulteriore modifica di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 apportata dal Decreto correttivo D.lgs 56/2017 (entrato in vigore dal 20 maggio u.s.) in quanto i soggetti di cui al comma 3 del predetto articolo sono tenuti a rendere non solo la dichiarazione di cui al comma 1, ma anche quella di cui al comma 2. Alla luce di quanto esposto, si chiede di integrare il modulo con le evidenze del caso.

Risposta n. 19: E' in corso la pubblicazione di un nuovo allegato “integrazione DGUE”, adeguato con tutte le modifiche apportate dal Decreto correttivo, D.Lgs. n. 56/2017.

Quesito n. 20: Si chiede di specificare se il Modello F debba essere inserito all'interno della Documentazione Amministrativa.

Risposta n. 20: Il Modello F è stato erroneamente inserito. Non deve essere compilato, come si evince dal Disciplinare di gara.

Quesito n. 21: Dal momento che negli atti di gara non è specificato nulla, sia in merito alle tipologia sia in merito ai termini della documentazione da produrre, in caso di aggiudicazione del servizio in esame, per la comprova del possesso del requisito della rete di esercizi convenzionati, si chiede di confermare che sarà ritenuto idoneo, a comprova dell'effettiva esistenza degli esercizi, produrre la copia del contratto di convenzione sottoscritto con gli esercizi o in alternativa gli estremi di una fattura emessa dell'esercizio degli ultimi 24 mesi . Si chiede inoltre di chiarire il termine entro il quale verrà consentito all'aggiudicatario di provvedere alla produzione della suddetta documentazione.

Risposta n. 21: Si rinvia alla risposta fornita al quesito n. 8.

Angelo Marinetti